



COMUNE DI CASTELLANZA

(Provincia di Varese)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.37 del 29/07/2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Convenzioni
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione delle superfici dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione delle superfici per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione e approvazione delle tariffe
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Istituzioni scolastiche statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)
- Art. 22 bis. Componenti perequative e bonus sociale rifiuti

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il riciclo e il recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 31. Poteri del Comune
- Art. 32. Accertamento
- Art. 33. Sanzioni
- Art. 34. Riscossione
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi
- Art. 37. Somme di modesto ammontare
- Art. 38. Autotutela
- Art. 39. Riscossione coattiva
- Art. 40. Contenzioso adesione, autotutela e riscossione coattiva

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 42. Clausola di adeguamento
- Art. 43. Disposizioni transitorie

Allegati:

1. All. A: Categorie di utenze non domestiche - P.R. 158/1999
2. All. B: Elenco dei rifiuti urbani - Allegato L-quater D.Lgs. 152/2006

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce la componente della Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, commi da 639 a 704, di seguito Legge 147/2013, relativa alla tassa sui rifiuti, di seguito TARI o tributo, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 147/2013 sopra citata ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il Comune dispone la liquidazione d'ufficio del tributo.

3 La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come integrato dal presente Regolamento, ed ai provvedimenti di regolazione tariffaria deliberati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto non diversamente regolamentato.

4 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e s.m.i., i regolamenti e le deliberazioni dei competenti organi comunali.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Così come ridefinito dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti elencati all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) del medesimo D. Lgs.:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del D.Lgs. 152/2006
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Ai sensi dell'art. 184, comma b-sexies del medesimo D. Lgs, i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Così come previsto dal D.Lgs. 3 settembre 2020, sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs 152/2006 (sottoprodotti);
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 (rifiuti urbani);
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 (rifiuti urbani);
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 (rifiuti urbani);
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 (rifiuti urbani);
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (rifiuti urbani);
- i) i veicoli fuori uso.

Art. 3. Convenzioni

1. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i previgenti criteri di assimilazione ai rifiuti urbani sono soppressi e perdono efficacia le convenzioni stipulate con il Gestore che consentivano il conferimento al servizio pubblico di rifiuti assimilati agli urbani oltre il limite quantitativo contenuto nel Regolamento di gestione dei rifiuti e nelle deliberazioni comunali.

2. A decorrere dal 01/01/2021, il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, può stipulare apposite convenzioni per definire le modalità organizzative atte a gestire il

conferimento dei rifiuti, e la corrispondente copertura tariffaria, da parte di produttori di rifiuti urbani che derogano agli standard di servizio individuati dai Contratti di Servizio e/o dal Regolamento della raccolta dei rifiuti urbani approvati dal Consiglio Comunale o che producano rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater che il produttore richieda di conferire al servizio pubblico. Il Gestore procede inoltre ad effettuare le opportune verifiche nei confronti dei produttori di rifiuti urbani sulla base della dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del presente Regolamento, o che vengano individuati a seguito di opportune verifiche, volte a garantire la sostenibilità del servizio pubblico di raccolta sulla base delle quantità o qualità di rifiuto conferito.

3. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. In caso di affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di gestione, riscossione e accertamento, il soggetto affidatario agisce in nome e per conto del comune nell'applicazione del presente regolamento.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture e le costruzioni stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili (es. tettoie accatastate o accatastabili, porticati attrezzati con elementi che ne consentono l'immediata chiusura) anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
 - c) **utenze domestiche**, le occupazioni di superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) **utenze non domestiche**, le occupazioni delle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
 - e) **possesso** la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - f) **detenzione** la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto o comodato.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le **aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili**, quali, ad esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i cortili, i lastrici solari, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le **aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c.** che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di residenza anagrafica e/o di conferimenti di rifiuti costituisce in ogni caso presunzione di occupazione. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi non centralizzati di erogazione idrica, elettrica, calore e/o gas, telefonia e dati/internet costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell'utente o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto di cui all'art. 6, con vincolo di solidarietà all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo anagrafico o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:

- a) per le **utenze domestiche**, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o che è stato oggetto di accertamento o i componenti del nucleo familiare o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti;
- b) per le **utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed associati o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, salvo diversa pattuizione con il Comune. In caso di locazioni turistiche non esercitate in forma di impresa e di locazioni transitorie, legate in particolare alla mobilità lavorativa e gli studi, stipulate con soggetti che non iscrivono residenza anagrafica nel Comune, nonché in caso di occupazioni di fatto, il tributo è parimenti dovuto soltanto dal possessore.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, salvo diversa pattuizione con il Comune, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile all'utenza non domestica è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie dichiarata e a tal fine utilizzata, indipendentemente dalla destinazione d'uso dei locali ai fini urbanistici.

6. In presenza di contratti di assistenza domiciliare (ad esempio badanti e domestici conviventi con il soggetto passivo con regolare contratto di assunzione, ancorché iscritti anagraficamente in nucleo separato), il tributo può essere assolto dal possessore dei locali.

7. Non si configura soggettività passiva per sedi legali e sedi di prestatori d'opera, per le quali venga dichiarata, dai rappresentanti legali o dai titolari, assenza di occupazione di superfici di locali ed aree adibiti all'esercizio dell'attività.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili per tutto l'anno, come di seguito indicato:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione effettivamente non utilizzate, in assenza delle condizioni di cui all'articolo 6 comma 4;
- a) le superfici, coperte o scoperte, destinate al solo esercizio di attività sportiva, effettivamente utilizzate come tali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- b) i locali e volumi tecnici stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali caldaia, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, silos e simili, caveau e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c) le unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, oppure per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento con decorrenza dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, anche nel caso in cui risultasse antecedente alla data riportata nella eventuale certificazione di fine lavori;
- d) le aree impraticabili, in abbandono, non soggette a manutenzione, o stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, o intercluse da stabile recinzione, purché di fatto non utilizzate, nonché le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- e) le aree scoperte non operative non suscettibili di produrre rifiuti, quelle adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, non delimitate da sbarre o altre strutture che impediscano l'accesso continuativo, e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, incluse le aree di parcheggio non delimitate e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;
- g) le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale;

- h) solai, sottotetti e cantine impraticabili, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi o comunque con altezza inferiore a m. 1,50 purché di fatto non utilizzati.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, con validità non retroattiva rispetto alla data di presentazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione delle superfici dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione delle superfici per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

2. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree, dei depositi e dei magazzini che non siano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche che producono rifiuti urbani. Restano quindi esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di:

- a) prodotti o merci non utilizzati dal processo produttivo che genera rifiuti speciali;
- b) prodotti finiti;
- c) prodotti destinati alla commercializzazione;
- d) beni destinati alla successiva trasformazione in altro procedimento produttivo che non

comporti la produzione esclusiva di rifiuti;
e) attrezzature;

3. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole, costituite da locali ed aree, adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, serre a terra, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, autorizzate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., adibite, come attestato dalla denuncia corredata da apposita planimetria e/o da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici ed aree di cantiere in cui si producono rifiuti da costruzione e demolizione nell'ambito delle attività di costruzione e demolizione e si effettua attività di scavo;
- e) le superfici ed aree sulle quali vengono prodotti rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione, trattamento e depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, da fosse settiche e reti fognarie;
- f) le superfici ed aree in cui si gestiscono o stoccano veicoli fuori uso;

4. La classificazione dei rifiuti urbani è riportata nell'Allegato B al presente Regolamento.

5. Fermo restando l'obbligo di adeguata delimitazione degli spazi in cui si producono rifiuti speciali, relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una concomitante produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la **superficie imponibile è calcolata forfetariamente**, applicando all'intera superficie produttiva promiscua su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Categoria di attività	% di abbattimento
TIPOGRAFIE	40%
FALEGNAMERIE	40%
AUTOCARROZZERIE	40%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	40%
GOMMISTI	40%
LAVANDERIE	40%
TINTORIE	40%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	20%

ODONTOTECNICI	30%
LABORATORI TESSILI	30%
ALTRE ATTIVITA' SIMILARI	30%

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o comunicare tramite denuncia di variazione, negli anni successivi, utilizzando la modulistica o altri canali di comunicazione attivati dal Comune, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o delle sostanze, indicandone l'uso (aree produttive, magazzini direttamente connessi alle aree produttive, magazzini di merci, prodotti finiti e semilavorati destinati alla vendita, ecc...) e le tipologie di rifiuti ivi prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice rifiuto e per destinazione (smaltimento o recupero). Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione comprovante l'esistenza di accordi contrattuali con i soggetti che effettueranno l'attività di smaltimento o recupero dei rifiuti speciali. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo.
- b) comunicare, entro il mese di **gennaio** degli anni successivi, con apposita dichiarazione, utilizzando la modulistica o altri canali di comunicazione attivati dal Comune o dal Gestore, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti, allegando le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di smaltimento o recupero dei rifiuti stessi. In difetto, la mancata dimostrazione di effettivo smaltimento o recupero di rifiuti speciali prodotti comporta l'assoggettamento dell'intera superficie al tributo per l'intero anno solare di riferimento. La comunicazione presentata tardivamente è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 33 comma 6 del presente regolamento.

7. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non avrà effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione. Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica e di invitare il contribuente ad adempiere all'obbligo comunicativo.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. La superficie dei locali o delle aree tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione, ovvero da misurazione diretta.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie delle aree scoperte adiacenti gli impianti di erogazione per una superficie convenzionale calcolata applicando una distanza di 3 metri lineari dall'erogatore su ciascun lato.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal Gestore, integrato dai costi sostenuti dal Comune in conformità alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, alle Linee Guida del Ministero dell'Economia, ed ai provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in particolare tenuto conto della Deliberazione 443/2019 e le sue successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, da farsi pervenire al Comune nei tempi e con le modalità da esso disposte, e approvati dall'Autorità competente ovvero, in mancanza, dal Comune medesimo.

Art. 13. Determinazione e approvazione delle tariffe

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 e successive dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), ed approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2.2, della Determinazione ARERA n. 02/2020-DRIF, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della Deliberazione ARERA 57/2020/R/RIF, l'Ente territorialmente competente provvede alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui al comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF, elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al MTR, ai fini dell'approvazione definitiva da parte della medesima Autorità; fino all'approvazione definitiva, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma 3, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.
6. L'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce una modifica all'art. 3, comma 5- quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti

della TARI e della tariffa corrispettiva.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei predetti atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, secondo la metodologia definita dal MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019 e dal DPR 158 del 27/04/1999.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali o determinati in base ai coefficienti di produttività ka, kb, kc e kd di cui agli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 deliberati dal Comune.

4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art. 1, comma 658 della L. 147/2013.

5. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicheranno puntualmente non appena sarà possibile disporre di metodi di misurazione della quota individuale avviata a raccolta differenziata.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, o la detenzione o il possesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 7 comma 3, dei locali ed aree, oppure è variata o modificata, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree, dà diritto alla disapplicazione della tariffa a decorrere dalla data indicata nella denuncia di cessazione presentata nei termini.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata o nel termine di cui al successivo articolo 30, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente, che ha prodotto tardiva denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero, oppure a seguito di verifiche d'ufficio. In caso di omessa presentazione di denuncia di cessazione, la tassazione è comunque applicata d'ufficio per l'intera annualità. Per le utenze non domestiche può costituire titolo di cessazione anche il reperimento di idonea documentazione attestante il subingresso, la cessazione-sospensione di utilizzo dell'immobile o la cessazione-sospensione-messa in liquidazione dell'attività, rilasciata da parte degli enti competenti o attestata da dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, anche se la presentazione della denuncia è avvenuta successivamente a tale data. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Ka) secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kb) secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche corrispondenti a nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio i lavoratori domestici che dimorano presso la famiglia. È comunque facoltà del contribuente dichiarare dimoranti per periodi inferiori a sei mesi e richiedere l'inclusione nel nucleo familiare di lavoratori domestici, anche se iscritti anagraficamente in nucleo autonomo, ai fini dell'applicazione della tariffa.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri residenti,

temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte stabilmente da soggetti non residenti nel Comune, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 4 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. I locali ed i depositi che non costituiscono pertinenza dell'abitazione, utilizzati o utilizzabili dal contribuente non in esercizio di impresa, si considerano parimenti utenze domestiche con 1 occupante, se condotte da persona fisica.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di locazione, usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata, in assenza di specifica indicazione in denuncia, attribuendo ad ognuno dei nuclei una quota della superficie totale proporzionale al numero di componenti dei singoli nuclei, salvo il caso in cui la superficie occupata dai distinti nuclei sia esattamente distinguibile.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche indicato nell'avviso di pagamento è quello risultante alla data tra il 1° gennaio dell'anno di riferimento (per le nuove utenze, la data di apertura) e la data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

8. Per le unità abitative tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ad esempio da eredi, da residenti nel medesimo comune presso altra unità immobiliare, da residenti in altri comuni nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, e per le abitazioni occupate da residenti o con dimora all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello di 1 unità.

9. Per le unità abitative la cui superficie è totalmente o parzialmente adibita ad uso affittacamere, casa-vacanza, affitto breve e temporaneo (anche attraverso piattaforme web), il numero degli occupanti è pari al numero di posti letto offerti. In mancanza di dichiarazione del possessore dell'immobile, ove l'informazione non sia desumibile dai contratti di locazione stipulati, dalla comunicazione al SUAP, dalla Segnalazione certificata o Comunicazione di inizio attività, o dall'iscrizione a pubblici registri, il numero degli occupanti viene fissato in 4 unità.

10. Nel caso di presenza di uno o più contratti di locazione transitoria per il medesimo immobile, normalmente legati alla mobilità lavorativa e agli studi universitari, stipulati con

soggetti che non iscrivono residenza anagrafica nel Comune, il tributo è dovuto dal possessore dell'immobile, il quale è tenuto a presentare apposita denuncia entro il termine di cui all'art. 31 del presente Regolamento. Il numero di componenti è commisurato ai posti letto massimi disponibili o, in mancanza, quello di 4 unità.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per le utenze di cui all'articolo 3, comma 2, il coefficiente Kd può essere determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A. del presente Regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale, o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La Giunta Comunale si riserva di approvare una tabella di raccordo tra i codici Ateco e le categorie di cui all'allegato A.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc...) e sono ubicate in luoghi diversi. Possono essere tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione ed autonoma e distinta destinazione d'uso rispetto all'attività prevalente effettuata, ad esempio ove siti in luoghi diversi ed aventi afferenti destinazioni d'utilizzo, oppure siano collocate nella medesima unità produttiva ma con differente tipologia di attività esercitata

in aree significative per dimensione e ben individuabili e separabili, per le quali si riscontri una specifica sottocategoria connessa alla differente capacità di produzione o composizione qualitativa dei rifiuti prodotti.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica per assimilazione la tariffa relativa alla categoria 08 Alberghi senza ristoranti. Per le abitazioni adibite ad attività di Home Restaurant, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica per assimilazione la tariffa relativa alla categoria 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. In caso di variazioni di classificazione delle attività riportate nell'Allegato A, introdotte dal legislatore, le utenze non domestiche interessate sono tenute a presentare apposita istanza per richiedere l'adeguamento della classificazione alla norma di legge, con effetto a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, salvo il Comune, nella delibera di approvazione delle tariffe, non disponga diversamente.

Art. 20. Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

3. Al tributo per le istituzioni scolastiche statali si applica il tributo provinciale di cui al successivo articolo 22.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata per ciascun metro quadrato rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. È facoltà del soggetto passivo richiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Canone Unico Patrimoniale di cui alla

L. 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

7. Per ogni singola occupazione si applicherà una tariffa complessiva minima non inferiore ad Euro 12,00. Non sono soggette al tributo giornaliero le occupazioni per le quali non sia consentito il conferimento al servizio pubblico di alcun tipo di rifiuto prodotto nell'ambito della medesima, nonché le occupazioni esentate ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, salvo la concessione di occupazione non disponga diversamente.

8. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di mercati, eventi sportivi, attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre manifestazioni socioculturali, qualora si possa quantificare l'effettivo costo del servizio offerto, il comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.

Art. 22. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il TEFA, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Ente Provinciale sull'importo del tributo comunale.

3. Il TEFA deve essere riversato secondo periodicità e modalità stabilite da specifiche disposizioni normative o da specifici accordi con la Provincia.

Art. 22 bis. Componenti perequative

1. Con deliberazione 3 agosto 2023 n. 386 ARERA, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno
- b) UR3,a, per la copertura dei costi relativi al bonus sociale rifiuti, espressa in euro/utenza per anno

2. L'applicazione di tali componenti, nonché di ogni altra eventuale componente perequativa istituita con successivi provvedimenti, avviene secondo i valori unitari e le

modalità definiti dall'Autorità tempo per tempo vigenti, incluse eventuali successive modificazioni, integrazioni o ricalcoli deliberati dalla medesima Autorità.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di cui all'art. 17 c. 8 del presente regolamento: riduzione del 20 % nella parte fissa e variabile;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano all'estero, di cui all'art. 17 c. 8 del presente regolamento: riduzione del 30 % nella parte fissa e variabile;

2. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che dichiarano, mediante sottoscrizione di apposita richiesta, di praticare il compostaggio della frazione organica dei propri rifiuti urbani si applica, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta, una riduzione del 10% della quota variabile, con le modalità di seguito previste:

- a) l'attività di compostaggio deve essere riconducibile al possesso ed all'utilizzo di un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza. Dalla riduzione sono comunque escluse le utenze condominiali.
- b) la riduzione viene mantenuta anche per gli anni successivi, senza bisogno di rinnovo della richiesta e comunque sino a comunicazione da parte dell'utente di cessazione di utilizzo della compostiera oppure di cessazione dell'occupazione, eccetto si verifichi il subentro familiare.
- c) il richiedente si impegna:
 - a praticare l'attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare, garantendo di conseguenza di non conferire al servizio di raccolta i rifiuti vegetali prodotti e la frazione organica dei rifiuti;
 - a consentire l'accesso alla propria abitazione dei tecnici autorizzati alla verifica del corretto utilizzo delle compostiere e del loro reale utilizzo. In caso di impedimento all'accesso, o in caso di accertamento del mancato o non corretto utilizzo della compostiera, il riconoscimento della riduzione verrà revocato per l'anno intero, con applicazione della sanzione prevista dall'art. 33, comma 3, del presente regolamento. Tale revoca verrà, comunque, applicata d'ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra previsti.
- d) la pratica del compostaggio deve avvenire utilizzando l'apposito set messo a disposizione al contribuente, in comodato d'uso gratuito.
- e) il beneficio dell'agevolazione è subordinato al regolare versamento del tributo nel quinquennio precedente. In caso contrario l'agevolazione è sospesa fino a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle pendenze arretrate.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il Gestore

è tenuto ad effettuare verifiche della reale sussistenza delle condizioni per l'accesso ed il mantenimento delle riduzioni richieste.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa delle utenze non domestiche non stabilmente attive si applica alla metratura effettivamente utilizzata per l'attività in misura ridotta del 40% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, e decorre dalla data indicata nella dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

4. Alle utenze non domestiche che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili, in applicazione della Legge 19 agosto 2016 n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", e che ne facciano motivata e documentata richiesta, il Comune definisce una riduzione percentuale della quota variabile, come da tabella:

Tabella riduzioni per il recupero di alimenti edibili

Coefficiente di recupero alimenti edibili	% di riduzione tariffa parte variabile
tra lo 0,1 e minore di 0,5	10%
tra lo 0,5 e minore di 0,9	14%
uguale e maggiore di 0,9	16%

Art. 25. Riduzioni per il riciclo e il recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento. La riduzione può continuare ad essere applicata alle utenze che non abbiano optato per la fuoriuscita dal servizio pubblico attraverso il ricorso al mercato per il recupero dei rifiuti urbani da esse prodotti, come da tabella:

Tabella riduzioni per il riciclo e il recupero dei rifiuti urbani

Coefficiente di riciclo/recupero rifiuti urbani	% di riduzione tariffa parte variabile
tra lo 0,1 e minore di 0,5	4%
tra lo 0,5 e minore di 0,9	6%
uguale e maggiore di 0,9	8%

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione per **riciclo** della Quota Variabile 1, è rapportabile alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, appartenente ai codici rifiuto elencati nell'Allegato 2 (ad eccezione del codice 200301), calcolata sul rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviati al riciclo e la quantità teorica di rifiuti prodotti, desumibile dai coefficienti di produzione potenziale di rifiuti previsti dal DPR 158/1999 per la specifica attività (kd) moltiplicati per le superfici tassabili.

4. La riduzione per riciclo della quota variabile della tariffa deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, allegando le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di riciclo, dalle quali risultino i dati dell'utenza, la tipologia e quantità dei rifiuti urbani differenziati avviati al riciclo. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. Nel caso in cui la quota variabile 1 sia stata ridotta in via previsionale, il Comune provvede al recupero del tributo dovuto in caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine sopra indicato.

5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis, del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, con obbligo di dimostrazione di averli avviati completamente al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Così come disposto dall'articolo 238, comma 10, del medesimo D.Lgs., le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni successivi, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. La scelta deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, con obbligo di rappresentare la dichiarazione di cui all'art. 30 comma 1, utilizzando l'apposita modulistica o altri canali di comunicazione messi a disposizione dal Comune, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro

superfici, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati di tutti i rifiuti urbani prodotti, da avviare a recupero al di fuori del servizio pubblico, così come previsto dall'art. 23, comma 10, D. Lgs. 152/2006, nonché l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante l'esistenza di accordi contrattuali con i soggetti che effettueranno l'attività di recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti. Le utenze non domestiche che non effettuano alcuna opzione possono continuare a conferire i propri rifiuti urbani al pubblico servizio.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta impregiudicato, in ogni caso, il versamento della quota fissa della tariffa.

7. Per poter mantenere l'esclusione dalla corresponsione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche che hanno optato per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare entro il mese di **gennaio** dell'anno successivo a quello di competenza le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero, dalle quali risultino i dati dell'utenza, la tipologia e quantità dei rifiuti recuperati.

8. In caso di mancata presentazione delle attestazioni, l'esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto e il Comune procederà al recupero di quanto dovuto secondo la normativa vigente.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. In presenza di lavori per la realizzazione di opere pubbliche disposti dal comune o da proprie società, che comportino la chiusura di pubbliche vi e per più di 6 mesi, i contribuenti che hanno esercizi commerciali ed artigianali nelle vie oggetto della predetta chiusura, avranno diritto alla riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 50%.

La riduzione si chiede presentando apposita domanda in carta libera indicando:

- la ragione sociale del contribuente ed il codice fiscale;
- l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- l'indicazione dei lavori svolti con il tempo complessivo della loro durata, come segnalato dagli organi competenti.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre sessanta giorni dal termine dei lavori.

La riduzione spetta per l'anno in cui si è verificata la chiusura dei lavori e sarà conteggiata nell'avviso bonario di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo.

Art. 27. Agevolazioni

1. Non vengono istituite ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste ai precedenti articoli da 23 a 26 salvo specifiche disposizioni di legge ne dispongano la copertura con altri fondi oppure a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013

2. Alle agevolazioni si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati attraverso l'acquisizione delle rilevazioni anagrafiche, unicamente però per l'abitazione di residenza. La tariffa verrà adeguata d'ufficio dal giorno della variazione anagrafica, con conguaglio sull'avviso di pagamento successivo.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022 e della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani approvata dal Comune.

2. La dichiarazione deve essere presentata, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune:

- a) per le utenze domestiche:
 - dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - in caso di decesso del contribuente, dai familiari conviventi nel caso di utenza domestica non residente e, negli altri casi, da uno degli eredi dello stesso. La dichiarazione può non essere presentata nel caso di utenza domestica residente poiché il comune provvede d'ufficio ad effettuare il subentro ad altro familiare convivente;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, obbligati in solido, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. In presenza di un'utenza intestata al condominio, è fatto obbligo all'amministratore di presentare, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di nuova occupazione, variazione o cessazione, redatta su modelli messi a disposizione dal comune, deve essere presentata entro 90 giorni e comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo. La denuncia di nuova occupazione o variazione presentata oltre i

termini di cui sopra è da considerarsi omessa i fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 comma 2 del presente Regolamento.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, recapito, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o le generalità del soggetto denunciante, se diverso dall'intestatario della scheda famiglia, con indicazione della qualifica;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente l'esponente, la scala, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o il possesso, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- g) il recapito telefonico, postale e di posta elettronica.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione o ragione sociale e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, recapito);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) con indicazione della qualifica;
- c) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- f) il recapito telefonico, postale e di posta elettronica.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente presso gli sportelli fisici indicati dal comune, anche attraverso persona debitamente delegata, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata a mezzo fax, o inviata in via telematica con posta elettronica o certificata, o inviata tramite lo sportello telematico o altri canali di comunicazione attivati dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e a mezzo comunicazione telematica con posta elettronica o certificata, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata tramite lo sportello telematico. Il Comune procede alla registrazione della dichiarazione, riservandosi di richiedere al contribuente, con sospensione dei termini di gestione, telefonicamente o per iscritto,

l'integrazione di dati o documentazione mancanti oppure comunicando elementi per il quali richiede al contribuente la convalida, a pena di respingimento della dichiarazione medesima nel caso in cui resti priva degli elementi essenziali indicati ai commi precedenti. La comunicazione di avvenuta registrazione da inviare al contribuente può essere assolta anche attraverso l'invio del primo avviso di pagamento. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali, ad esempio, l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco), gli elenchi ufficiali di indirizzi di posta certificata (Inipec).

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Il contribuente può inoltre presentare al Comune, nelle forme previste per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, richieste di informazione, reclami scritti o richieste di rettifica degli importi addebitati con l'avviso bonario. Le richieste devono contenere il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la risposta e gli elementi minimi per consentire al Comune di identificare il contribuente e l'oggetto della richiesta (dati identificativi del contribuente, la motivazione cui si riferisce la richiesta, il codice cliente/utente, l'indirizzo e il codice utenza e le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito di importi addebitati non dovuti). Il reclamo deve essere in ogni caso recapitato in forma scritta.

9. Con riferimento ai reclami, il Comune invia al contribuente, di norma con posta elettronica, una motivata risposta, indicando la valutazione rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati, e la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere.

10. Con riferimento alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati pervenute, il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta, indicando la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica, corredata dalla eventuale documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza o meno delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. In caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene di norma compensato nel primo avviso bonario utile.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le

controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., con facoltà del Comune di applicare ai fini accertativi superfici presuntive desunte dall'applicazione di calcoli statistici elaborati per classi di utenza oppure una superficie convenzionale di 130 mq.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero, nei casi in cui non sia possibile risalire all'esatto riferimento catastale, si applicheranno criteri razionali approvati dal Funzionario Responsabile.

5. Nei casi di affidamento a terzi il soggetto affidatario è individuato dall'Amministrazione Comunale quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle attività connesse alla tariffa e gli uffici comunali sono tenuti a comunicare agli eventuali soggetti affidatari tutti i dati, le informazioni e gli elementi indispensabili per l'applicazione del tributo. Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente e del Regolamento UE 2016/679.

6. Nei casi di cui al precedente comma, al fine di sviluppare sistemi di interscambio dei dati necessari all'attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali, il soggetto affidatario è tenuto a consentire al comune l'accesso alla banca dati informatica contenente le informazioni in proprio possesso relative alle dichiarazioni dei soggetti passivi, acquisite nell'ambito dell'attività di gestione mentre il comune, si impegna a fornire l'accesso al soggetto affidatario, nel rispetto della normativa in vigore, alle principali banche dati (Siatel, Sister, Portale dei comuni, ecc...) ed a fornire tutti i dati ed i tracciati necessari per la gestione delle posizioni tributarie ed inoltre, nell'esercizio della propria attività di controllo, qualora rilevi elementi utili al recupero della tariffa rifiuti, comunica le informazioni al soggetto affidatario. In ogni caso, le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati dovranno essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005, al fine di permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la redistribuzione, come definito dal D.Lgs. 179/2012 per un congruo periodo di conservazione e dovranno essere soggette a standard di sicurezza certificati.

7. Per le finalità del presente articolo, gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto affidatario, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle autorizzazioni per l'esposizione di mezzi pubblicitari;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
- di ogni altra documentazione utile alla individuazione di situazioni da assoggettare al tributo.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando apposito atto di accertamento d'ufficio o in rettifica ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Per gli atti diversi da quelli automatizzati o sostanzialmente automatizzati e da quelli di pronta liquidazione, deve essere garantito il contraddittorio informato ed effettivo al soggetto accertato.

Si considerano atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

- gli atti generati sulla base dei dati dichiarati dal soggetto passivo in sede di presentazione di tardiva denuncia di cui all'art. 30 del presente Regolamento;
- gli atti generati sulla base di dati reperiti d'ufficio in banca dati catastale (Portale Sister), in banca dati anagrafica della popolazione residente (portale Siatel), e in altre banche dati a rilevanza pubblica (Camera di Commercio, Albi professionali, ecc..., Sportello Unico Attività Produttive);
- gli atti generati sulla base della superficie di cui all'art. 31 comma 3 del presente Regolamento;

Si considerano atti di pronta liquidazione quelli derivanti da mancato o insufficiente versamento.

Si fa rimando alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), al Regolamento delle entrate e al Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali per ogni ulteriore dettaglio applicativo.

2. Si fa rimando alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), al Regolamento delle entrate e al Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali per ogni ulteriore dettaglio applicativo.

3. Per la gestione delle richieste di dilazione si fa rimando al Regolamento delle Entrate e al Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali per ogni dettaglio applicativo, previa valutazione del Funzionario Responsabile.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

5. Trattandosi di un tributo per il quale il Comune ha optato per la liquidazione d'ufficio, alle omesse e infedeli dichiarazioni non è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione decorso il termine di cui al comma 6 dell'art. 34, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. In caso di mancata o incompleta comunicazione di dati relativi a dichiarazioni per la fruizione di riduzioni o esclusioni tariffarie, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando anche tardivamente la comunicazione, purché la violazione che si intende sanare non sia già stata formalmente contestata, non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, né iniziate attività amministrative di accertamento di cui l'autore abbia avuto formale conoscenza. Si applica la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200, solo per il primo anno di irregolarità sanata. Non si dà comunque luogo a restituzioni di tributi già pagati a fronte della tardiva presentazione della dichiarazione e della relativa documentazione.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune applica e riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto, anche in relazione ai provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riferimento alle Delibere 443/2019 e 444/2019 e loro successive modifiche ed integrazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, ed ogni altro elemento previsto dall'art. 7 della L. 212/2000. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed il pagamento anche in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della rata unica o, in mancanza, della prima rata. Il Comune può procedere agli eventuali conguagli attraverso l'emissione di avvisi suppletivi, anche specifici, o in occasione dell'emissione relativa al

successivo anno tributario. Il contribuente può richiedere l'invio degli avvisi tramite posta elettronica e può richiederne copia presso lo sportello del Comune.

2. Eventuali conguagli di anni precedenti, o dell'anno in corso, possono essere riscossi anche in unica soluzione.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'avviso successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato dai contribuenti al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e, comunque, utilizzando tutte le modalità consentite dalla normativa e, in particolare, il sistema pagoPA in attuazione dell'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dal D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, apposito atto di accertamento per omesso o insufficiente pagamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. E' applicabile la rateizzazione di cui al terzo comma dell'art. 32. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'invio di appositi solleciti prima dell'emissione degli avvisi di accertamento. Si fa rimando al Regolamento delle entrate e al Regolamento per la riscossione coattiva, qualora approvato.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

1. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della Legge 296/2006 e del disposto dell'art. 1, comma 802, della Legge 160/2019.

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito indebito versamento.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 34, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli avvisi successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Rimane facoltà di applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.¹

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme, comprensive del tributo provinciale di cui all'articolo 22, inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 38. Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Tributo può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile.

Articolo 39. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme oggetto di accertamento dovute e non pagate avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del

¹ *Sospensione dei rimborsi e compensazione.*

1. *Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.*

2. *In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.*

3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Art. 40. Contenzioso adesione, autotutela e riscossione coattiva

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 3.

5. Si fa rimando alla normativa vigente ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), al Regolamento delle entrate e al Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali per ogni ulteriore dettaglio applicativo.

6. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile.

7. La riscossione coattiva delle somme oggetto di accertamento dovute e non pagate avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Art. 42. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA) e della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

DPR 158/1999

Categorie di utenze non domestiche

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc...)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante (inclusi affittacamere e bed & breakfast)
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'*articolo 2135 del codice civile*.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

ALLEGATO B

Elenco dei rifiuti urbani - Allegato *L-quater* parte IV D.Lgs. 152/2006

1. In riferimento all'art. 25, la riduzione in caso di avvio al recupero si applica ai rifiuti appartenenti ai seguenti Codici EER di cui all'allegato L-quater - Elenco dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) D. Lgs. 152/2006.

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	080318
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
VERNICI, INCHIOSTRI,	<i>Vernici, inchiostri,</i>	

ADESIVI E RESINE	<i>adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.